

N. R.G. 1763/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1763/2016

tra

MC
DB
GM
ER

ATTORE/I

e

CONDOMINIO

CONVENUTO/I

Oggi **23 maggio 2018** ad ore **14.15** il Giudice in assenza delle parti pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Lorenza Zuffada





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Zuffada ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1763/2016** promossa da:

CM con il patrocinio dell'avv.

con elezione di domicilio in presso l'avvocato suddetto

BD con il patrocinio dell'avv. con

elezione di domicilio in presso l'avvocato suddetto

M G con il patrocinio dell'avv. ,

con elezione di domicilio in presso l'avvocato suddetto

R E con il patrocinio dell'avv.

con elezione di domicilio in l'avvocato suddetto

ATTORI

Contro

CONDOMINIO , con il

patrocinio dell'avv. , con elezione di domicilio in

MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato

Con atto di citazione notificato in data 11.1.2016, i sig.ri M C, D B,
G M ed ER , comproprietari di una unità immobiliari facenti parte del
Condominio hanno impugnato le delibere assunte
dall'assemblea in data 18.6.2015, chiedendo che le stesse vengano dichiarate nulle o in
subordine annullate.

Si costituiva ritualmente il Condominio ì, eccependo in via preliminare la decadenza degli
attori dall'impugnazione in quanto proposta fuori termine e nel merito il rigetto delle domande
perché infondate in fatto e diritto.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma C.p.c., la causa veniva ritenuta matura per
la decisione e quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito
della quale viene ora in decisione.

Vanno accolte le eccezioni preliminari del convenuto.

Il Giudice, osservato che sono da ritenersi annullabili le delibere affette da vizi formali e
assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari (S.U. Corte Cass. n.
4806/2005), rilevato che i lamentati vizi delle delibere oggetto del presente giudizio
determinerebbero non la nullità, ma l'annullabilità delle stesse, che se non impugate dai
condomini assenti o dissenzienti nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma,
c.c., sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass., 5 febbraio
2000, n. 1292; Cass., 2 ottobre 2000, n. 13013), valuta i termini della presente impugnazione.

Gli attori hanno ricevuto il verbale dell'assemblea oggetto di impugnazione in data 17.9.2015,
hanno quindi depositato istanza di mediazione in data 15.10.2015, ma la stessa è stata
comunicata all'amministratore a mezzo fax in data 3.11.2015 e a mezzo pec in data
10.11.2015.

Posto che:

ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010 "Dal momento della comunicazione alle altre
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una



sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”;

ai sensi dell' art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.

Posto quindi che l'art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 si limita a prevedere che la domanda è comunicata “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e che alla comunicazione si provvede “anche a cura della parte istante”, che nel caso di specie non risulta alcuna comunicazione precedente a quelle effettuate in data 3 e 10 novembre 2015, l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e domanda.

Le spese di lite seguono per il il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) dichiara l'impugnazione inammissibile;
 - 2) condanna gli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Condominio convenuto, liquidate in complessivi € 3.500,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
- Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 23 maggio 2018

Il Giudice
Dott.ssa Lorenza Zuffada

